



Tribunale di Rovereto

Presidenza

Segreteria
Prot. n.: 77/2020 I

Rovereto, 12/5/2020

Oggetto: Attività del Tribunale di Rovereto per il periodo 12.5.2020 – 31.7.2020

Il Presidente

Visto l'art. 83 D.L. 2018/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 ;
visto il D.L. n. 28/2020;
vista la deliberazione del CSM del 27 marzo 2020;
tenuto conto delle linee guida elaborate dal CNF nella seduta del 20.4.2020 per la trattazione dei procedimenti in corso di emergenza COVID 19;
visto il provvedimento presidenziale del 13.marzo 2020 di attuazione del regime di lavoro agile quale regime ordinario, in funzione di contenimento del virus COVID 19;
vista la riunione organizzativa ex art. 47 quater indetta dal Presidente e tenutasi il 28.4.2020 da remoto mediante applicativo abilitato dalla DGSIA;
vista la nota del Ministero della Giustizia – Direzione della Organizzazione Giudiziaria, n.70897.U del 2 maggio 2020;
visto il provvedimento congiunto dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di appello di Trento dell'11 maggio 2020;
Visto l'att. 6 del predetto provvedimento e ritenuto che, anche in considerazione dei moduli organizzativi proposti dal CSM in accordo con il CNF con delibera del 26.3.2020, sia necessario adottare un procedimento che enuclei, nel quadro delle linee guida distrettuali, con un coefficiente di maggior dettaglio la disciplina organizzativa applicabile ai procedimenti, di primo e secondo grado pendenti presso il Tribunale di Rovereto;
rilevato che il menzionato provvedimento congiunto dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di appello di Trento dà atto della facoltà dei Dirigenti dei singoli Uffici Giudiziari di valutare la compatibilità delle modalità di celebrazione dei procedimenti con la concreta organizzazione dell'ufficio e con le risorse, umane e materiali attualmente disponibili, disponendo i necessari adeguamenti;



1861 > 2011 >>
1997

Corso Rosmini, 65 – 38068 Rovereto
tel.: 0464-451595 fax: 0464-486016
e-mail: prot.tribunale.rovereto@giustizia-cert.it

DISPONE quanto segue:

SETTORE PENALE

A) Salvo quanto previsto dal punto B) , nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 non è fissata alcuna nuova udienza e tutti i procedimenti di cognizione e di esecuzione per i quali risulta fissata l'udienza sono rinviati a data successiva al 31.7.2020 con provvedimenti emessi fuori udienza dal giudice.

B) Presso il Tribunale di Rovereto nel periodo dal 12.5.2020 al 31.7.2020 verranno trattate le seguenti categorie di procedimenti:

1) i procedimenti di cui all'art. 83, comma 3, lettere b) e c) del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 , successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. n. 28/2020;

2) i procedimenti per i quali l'esigenza di pronta trattazione dipenda dalla rilevanza degli interessi coinvolti o da particolare allarme sociale e quelli nei quali la risoluzione di una o più questioni di diritto possa determinarne la immediata definizione nonché quelli nei quali può pervenirsi, sulla base degli atti, all'immediata definizione del processo con la ulteriore precisazione nell'ambito di detti procedimenti debbono ricondursi quelli relativi ad almeno un imputato o indagato sottoposto a misura cautelare personale nonché gli incidenti di esecuzione dal cui esito può dipendere una riduzione della pena detentiva da espiare.

C) I procedimenti sopra indicati saranno trattati ordinariamente, a porte chiuse, con adeguato scaglionamento idoneo ad evitare assembramenti e con le modalità precauzionali previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo distanziamento, utilizzazione di disinfettanti per le mani, utilizzazione da parte di tutti i partecipanti alla udienza di dispositivi di protezione individuale). E' fatta salva la partecipazione a distanza dell'imputato nell'ipotesi di cui all'art. 83, co. 12, D.L. 18/2020.

D) Nel periodo dal 12.5.2020 al 31.7.2020:

1) le cancellerie e le segreterie faranno pervenire le istanze urgenti in materia penale , anche in via telematica, al magistrato competente, provvedendo successivamente alle comunicazioni ed alle notifiche telematicamente;

2) le comunicazioni o notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, ai sensi dell'art. 16 del DL 179/2012 o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento della DGSIA del Ministero della Giustizia; le

comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti agli imputati ed alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

E) Sino al 31.7.2020 nel corso delle indagini preliminari il giudice procede alle attività di sua competenza mediante collegamenti da remoto ai sensi dell'art. 83, comma 12 quater del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. n. 28/2020; quando non sia possibile, per qualsiasi ragione, procedere a norma dell'alinea precedente, il giudice rinvia a data successiva al 31.7.2020 l'adozione di tutti gli atti i quali implicino l'accesso negli uffici giudiziari di persone informate sui fatti, indagati, consulenti, difensori, ufficiali od agenti di polizia giudiziaria e altri soggetti, salvo i casi di urgenza e indifferibilità.

SETTORE CIVILE

1. Procedimenti contenziosi

a) Le udienze di prima comparizione relative ai procedimenti contenziosi sono celebrate da remoto con provvedimento del giudice assegnatario da comunicarsi telematicamente tenendo conto dei moduli organizzativi risultanti dalla deliberazione CSM/CNF del 27 marzo 2020, assicurando uno scadenzamento orario tale renderle compatibili con, l'accertato, maggior impiego di tempo necessario per la celebrazione delle udienze in collegamento da remoto; sarà cura del giudice evitare, in ogni caso, sovrapposizioni di udienze e di collegamenti da remoto.

b) Le udienze di trattazione relative ai procedimenti contenziosi sono celebrate da remoto con provvedimento del giudice assegnatario da comunicarsi telematicamente tenendo conto dei moduli organizzativi risultanti dalla deliberazione CSM/CNF del 27 marzo 2020, assicurando uno scadenzamento orario tale renderle compatibili con, l'accertato, maggior impiego di tempo necessario per la celebrazione delle udienze in collegamento da remoto; sarà cura del giudice evitare, in ogni caso, sovrapposizioni di udienze e di collegamenti da remoto.

c) Le udienze relative a procedimenti contenziosi fissate al fine di valutare le istanze contenute in esito al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. saranno celebrate in forma telematica con deposito di note riassuntive di trattazione scritta che si richiamino semplicemente alle istanze già formulate.

Il giudice darà conto dello svolgimento dell'udienza con le modalità indicate; indicherà le parti che avranno provveduto al tempestivo deposito delle note; riserverà il deposito fuori udienza del provvedimento ammissivo; dalla data della udienza di trattazione scritta decorrerà il termine per lo scioglimento della riserva; e' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del giudice di procedere anche in detto caso con il modulo da remoto;



Corso Rosmini, 65 - 38068 Rovereto
tel.: 0464-451595 fax: 0464-486016
e-mail: prot.tribunale.rovereto@giustizia-cert.it

d) Le udienze relative a procedimenti contenziosi fissate per l'assegnazione di incarichi o la comparizione di consulenti, ausiliari del giudice sono espletate con udienza telematica da remoto, fissata con provvedimento del giudice assegnatario da comunicarsi telematicamente tenendo conto dei moduli organizzativi risultanti dalla deliberazione CSM/CNF del 27 marzo 2020, assicurando uno scadenzamento orario tale renderle compatibili con, l'accertato, maggior impiego di tempo necessario per la celebrazione delle udienze in collegamento da remoto; sarà cura del giudice, in ogni caso, evitare sovrapposizioni di udienze e di collegamenti da remoto.

e) Le udienze relative a procedimenti contenziosi fissate per adempimenti istruttori diretti a formare una prova costituenda, sono rinviate a data successiva al giorno 31.7.2020 con provvedimento del giudice assegnatario da comunicarsi telematicamente;

f) Le udienze relative a procedimenti contenziosi fissate per la precisazione delle conclusioni sono celebrate secondo il modulo organizzativo della "trattazione scritta", tenendo conto delle indicazioni di cui alla deliberazione del CSM/CNF del 26.3.2020; e' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del giudice di procedere anche in detto caso con il modulo da remoto;

g) le udienze di discussione fissate ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sono espletate con udienza telematica da remoto, fissata con provvedimento del giudice assegnatario da comunicarsi telematicamente alle parti tenendo conto dei moduli organizzativi risultanti dalla deliberazione CSM/CNF del 27 marzo 2020, assicurando uno scadenzamento orario tale renderle compatibili con, l'accertato, maggior impiego di tempo necessario per la celebrazione delle udienze in collegamento da remoto, evitando in ogni caso sovrapposizioni di udienze e di collegamenti da remoto;

h) in ogni caso, tutte le udienze fissate per il tentativo di conciliazione/l'interrogatorio libero delle parti, in qualunque ambito, si celebreranno da remoto tenendo conto dei moduli organizzativi risultanti dalla deliberazione CSM/CNF del 27 marzo 2020, assicurando uno scadenzamento orario tale renderle compatibili con, l'accertato, maggior impiego di tempo necessario per la celebrazione delle udienze in collegamento da remoto, evitando in ogni caso sovrapposizioni di udienze e di collegamenti da remoto.

2. Procedimenti cautelari civili e reclami cautelari civili.

- a) Le udienze relative ai procedimenti cautelari civili (compresi quelli possessori e enunciatori) sono celebrate con udienza telematica da remoto, fissata con provvedimento del giudice assegnatario da comunicarsi telematicamente tenendo conto i moduli organizzativi risultanti dalla deliberazione CSM/CNF del 27 marzo 2020, assicurando uno scadenzamento orario tale renderle compatibili con, l'accertato, maggior impiego di tempo necessario per la celebrazione delle udienze in collegamento da remoto, evitando in ogni caso sovrapposizioni di udienze e di collegamenti da remoto; ove il procedimento cautelare richieda una istruttoria non documentale, il giudice differisce l'udienza istruttoria a data successiva al 31.7.2020;
- b) Le udienze relative ai procedimenti di reclamo cautelare sono celebrate con udienza telematica da remoto, fissata con provvedimento del giudice relatore da comunicarsi



telematicamente tenendo conto dei moduli organizzativi risultanti dalla deliberazione CSM/CNF del 27 marzo 2020; assicurando uno scadenzamento orario tale renderle compatibili con, l'accertato, maggior impiego di tempo necessario per la celebrazione delle udienze in collegamento da remoto, evitando in ogni caso sovrapposizioni di udienze e di collegamenti da remoto; ove il procedimento richieda una istruttoria non documentale, il giudice differirà l'udienza istruttoria a data successiva al 31.7.2020;

3. Procedimenti in materia di lavoro, previdenza e locazione.

Per i procedimenti in materia di lavoro e previdenza e comunque soggetti al rito di cui agli artt. 413 c.p.c. il giudice potrà procedere con collegamento da remoto, tenendo conto dei moduli organizzativi enucleati nella delibera CSM/CNF del 26.3.2020, assicurando uno scadenzamento orario tale renderle compatibili con, l'accertato, maggior impiego di tempo necessario per la celebrazione delle udienze in collegamento da remoto, evitando in ogni caso sovrapposizioni di udienze e di collegamenti da remoto.

Anche per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. nelle controversie di lavoro e in quelle di locazione di cui all'art. 447 c.p.c. il giudice potrà procedere con collegamento da remoto, assicurando uno scadenzamento orario tale renderle compatibili con, l'accertato, maggior impiego di tempo necessario per la celebrazione delle udienze in collegamento da remoto, evitando in ogni caso sovrapposizioni di udienze e di collegamenti.

4. Procedimenti in materia di famiglia o per regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.

a) Le udienze presidenziali di separazione e divorzio consensuali sono celebrate con il modulo organizzativo della trattazione scritta, secondo le modalità previste nel relativo protocollo CNF;

b) le udienze relative ai procedimenti di separazione e divorzio contenziosi, seguono i moduli organizzativi propri dei procedimenti contenziosi ordinari e sono trattate secondo le modalità di cui al precedente punto 1) lettere da a) ad f) e h), con la precisazione che l'udienza di merito fissata all'esito di quella presidenziale può celebrarsi anche, su opzione del giudice assegnatario, con il modulo della trattazione scritta;

c) le udienze camerali di prima comparizione di volontaria giurisdizione nella materia della famiglia sono celebrate da remoto, tenendo conto dei moduli organizzativi indicati nella deliberazione CSM/CNF del 26.3.2020, con scadenzamento da parte del giudice ad orario tale renderle compatibili con, l'accertato, maggior impiego di tempo necessario per la celebrazione delle udienze in collegamento da remoto, curando di evitare sovrapposizioni dei procedimenti e collegamenti da remoto;

d) le udienze camerali relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia ove riguardino attività istruttorie diverse dall'assegnazione di incarichi o la comparizione di consulenti ed ausiliari del giudice sono rinviate a data successiva al 31.7.2020. Il rinvio è adottato con provvedimento del giudice assegnatario da comunicarsi telematicamente. Negli altri casi la udienza è celebrata da remoto, con scadenzamento orario tale renderle compatibili con il maggior impiego di tempo necessario per la celebrazione

delle udienze in collegamento da remoto , anche al fine di evitare inammissibili sovrapposizioni dei collegamenti da remoto.

e) le udienze camerale relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia fissate per la spedizione in decisione sono celebrate secondo il modulo organizzativo della trattazione scritta, tenendo conto delle indicazioni di cui alla deliberazione CSM/CNF del 26 marzo 2020.

5. Esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali

Con riferimento alle esecuzioni immobiliari "fatta salva la sospensione di sei mesi delle procedure che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore disposta dall'art. 54 ter DL 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020";

- 1) **Operazioni peritali:** l'udienza di conferimento dell'incarico si celebrerà con la sottoscrizione digitale e il deposito in PCT del verbale giuramento, che verrà controfirmato dal Cancelliere al momento dell'accettazione del deposito. Le attività di visita all'immobile connesse dovranno effettuarsi nello scrupoloso rispetto delle disposizioni sanitarie emergenziali;
- 2) **Udienze ex art. 569 c.p.c.:** le udienze già fissate nei mesi di maggio e giugno potranno celebrarsi con la modalità della trattazione scritta, avuto riguardo al fatto che da un controllo effettuato dalla cancelleria emerge come le perizie siano già state depositate in tutti i fascicoli; il GE provvederà, pertanto, ad invitare il C.T.U. a depositare le osservazioni ex art. 173 bis disp. att. c.p.c. eventualmente fattegli pervenire dall'esecutato entro il giorno dell'udienza e ad invitare gli avvocati a depositare nota con eventuali proprie osservazioni alla perizia ovvero richiesta di vendita; provvederà, quindi, ad assumere i provvedimenti consequenziali;
- 3) **Udienze di approvazione del progetto di distribuzione:** è attività da considerarsi urgente, alla luce della situazione di grave necessità finanziaria. Trattandosi di udienze sottratte alla previsione dell'art. 631 c.p.c. (atteso che, in forza dell'art. 597 c.p.c., in caso di mancata comparizione, il progetto di riparto è approvato), si dispone che il progetto di distribuzione - previamente depositato dal delegato in PCT - verrà approvato con decreto di esecutività qualora non pervengano osservazioni nel termine di venti giorni dalla relativa notifica; in caso di contestazioni, il GE provvederà fuori udienza ai sensi dell'art. 512 c.p.c.;
- 4) **Istanza di conversione:** se l'esecutato è costituito la stessa andrà depositata solo via PCT con copia dell'assegno pari ad 1/6 che sarà poi consegnato con modalità che verranno esplicitate nel provvedimento di fissazione dell'udienza; se l'esecutato non è costituito, lo stesso potrà depositare istanza con copia dell'assegno via mail oppure previo appuntamento telefonico o telematico con la Cancelleria;
- 5) **Aste:** sarà possibile effettuare le pubblicazioni dei nuovi esperimenti di vendita, che dovranno avere data successiva al 30/06/2020. L'accesso agli Uffici di ANEAD e della Cancelleria per deposito delle buste e informazioni potrà avvenire esclusivamente con le dotazioni sanitarie necessarie e solo previo appuntamento telefonico o telematico;
- 6) **Attività del custode giudiziario:** la visita all'immobile andrà effettuata nello scrupoloso rispetto delle disposizioni sanitarie volte a prevenire il contagio;



1861 > 2011 > >
150° anniversario dell'Unità d'Italia

Corso Rosmini, 65 - 38068 Rovereto
tel.: 0464-451595 fax: 0464-486016
e-mail: prot.tribunale.rovereto@giustiziacert.it

E' in ogni caso fatta salva la sospensione di sei mesi delle procedure che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore disposta dall'art. 54 ter DL 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020.

Con riferimento alle procedure concorsuali:

- 1) **Attività di ripartizione:** è attività da considerarsi urgente, alla luce della situazione di grave necessità finanziaria di imprese, lavoratori, professionisti, che compongono il ceto creditorio di qualunque procedura concorsuale, al fine di far circolare immediatamente le risorse finanziarie recuperate dalle procedure concorsuali. Con apposito provvedimento il giudice delegato disciplinerà le concrete modalità di svolgimento delle udienze (tramite l'applicativo Teams ovvero a trattazione scritta);
- 2) **Udienze di rendiconto:** è attività da considerarsi urgente, essendo prodromica al riparto finale e alla chiusura del fallimento. Le udienze saranno celebrate con la modalità della trattazione scritta, con la precisazione che fallito e creditori dovranno far pervenire al curatore osservazioni almeno cinque giorni prima dell'udienza;
- 3) **Verifiche di crediti:** poiché l'udienza di adunanza dei creditori presuppone un potenziale assembramento di persone, si esclude che la stessa possa essere tenuta, se non secondo il modulo organizzativo della trattazione scritta potendosi applicare, ove ritenuto necessario, il disposto ex art. 95, comma 3 LF, con la precisazione che fallito e creditori dovranno far pervenire al curatore osservazioni almeno cinque giorni prima dell'udienza; le udienze di verifica sulle domande tardive ed ultratardive saranno del pari celebrate con la modalità della trattazione scritta, con la precisazione che fallito e creditori dovranno far pervenire al curatore osservazioni almeno cinque giorni prima dell'udienza;
- 4) **Aste e attività di liquidazione:** ferma restando la possibilità da parte del curatore di chiedere l'autorizzazione alla vendita, le vendite già autorizzate potranno essere tenute successivamente al 30/06/2020. La visita all'immobile andrà scaglionata ed effettuata nello scrupoloso rispetto delle disposizioni atte prevenire il contagio; similmente devono essere condotte le attività peritali;
- 5) **Redazione atti notarili:** il termine per il deposito dei saldi non è da considerarsi sospeso; il versamento dovrà di norma essere effettuato dall'aggiudicatario mediante bonifico bancario. Nel rispetto delle norme sanitarie di sicurezza, tutta l'attività notarile può proseguire;
- 6) **Relazioni ex art. 33 L.Fall.:** opera la sospensione per il periodo dal 9/3/2020 al 11/5/2020;
- 7) **Prefallimentari:** ferma restando l'improcedibilità delle istanze depositate dopo il 9/03/2020 e, allo stato attuale, fino al 30/06/2020, salvo le eccezioni previste dal c.d. decreto liquidità, le istanze depositate prima della sospensione possono essere trattate. La celebrazione di queste ultime potrà tuttavia avvenire solo quando la ritardata trattazione della controversia possa produrre grave pregiudizio alle parti e l'urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 l.f. (ai sensi dell'art. 2-decreto 8.3.2020 n. 11 comma 2 lettera g, punto 1) dal Presidente del Tribunale o dal suo delegato o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente. In assenza di urgenza anche le prefallimentari saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 (o alla diversa data disposta in sede di conversione del D.L. 23/2020)". L'udienza si terrà in forma c.d. scritta, non essendo necessaria la comparizione personale coeva del fallendo. Il Tribunale, sulla base degli scritti giunti e/o dei documenti depositati,

deciderà in camera di consiglio, riunito da remoto via Teams, successivamente alla data indicata nel decreto ex art. 15 l.f.;

- 8) **Concordati e altre procedure concorsuali:** visto l'esiguo numero di essi, appare superflua l'adozione di un provvedimento di regolamentazione generale, per cui verranno emessi provvedimenti all'occorrenza in ciascuna procedura;
- 9) **Opposizione allo stato passivo e revocatorie:** si potranno tenere le seguenti udienze urgenti, nella forma della udienza in forma scritta : le udienze di c.d. discussione della opposizione allo stato passivo , ove le parti abbiano goduto già dell'assegnazione di termini per memoria difensiva conclusionale e per repliche; ove ciò non fosse avvenuto, per l'udienza dovrà essere formalizzata la richiesta con deposito tempestivo nel fascicolo d'ufficio che consente la conoscenza anche alla controparte ed il giudice assegnerà ad entrambe le parti o alla sola costituita i termini per gli scritti conclusionali e le repliche; le udienze di precisazione delle conclusioni (per giudizi civili ordinari , revocatorie ecc.) che non abbisognano della comparizione delle parti, in forma scritta, verranno anche esse tenute, con preventivo deposito telematico delle conclusioni ,e assunzione in decisione previo deposito delle conclusionali e delle repliche. Ove sia illustrata una particolare e concreta urgenza si potranno nella stessa forma decidere le ammissioni delle prove, previa richiesta delle parti. Quanto alle udienze di prima comparizione, stante la componente orale rilevante, la necessità di esplicitare il tentativo di conciliazione ecc., si reputa di regola che non sia idonea a svolgersi in forma scritta e potrà adottarsi il modulo organizzativo della trattazione da remoto.
- 10) **Colloqui con G.D.:** i curatori/commissari/liquidatori che necessitassero di colloquio col Giudice Delegato potranno richiederlo al suo indirizzo istituzionale; gli stessi saranno ricontattati ed invitati ad una sessione in videoconferenza tramite l'applicativo fornito dal Ministero della Giustizia Microsoft Teams (reperibile gratuitamente in rete).

6. Esecuzioni mobiliari

a) **Esecuzioni mobiliari presso terzi:** avendo come diretta conseguenza il blocco di conti correnti e in generale la liquidità di esecutati, nel delicato momento economico causato dall'epidemia, la trattazione di queste procedure deve ritenersi urgente, stante, da un lato, la necessità finanziaria dei creditori e, dall'altro, la necessità dell'esecutato di ottenere certezza in ordine alla quantificazione del *quantum* che il pignoramento colpisce. Il Giudice dell'Esecuzione provvederà a una calendarizzazione oraria delle udienze in modo da evitare assembramenti, dato che il ruolo delle udienze esecutive è sempre piuttosto carico. L'udienza si svolgerà esclusivamente in via cartolare a trattazione scritta, con invito ai creditori a depositare le proprie richieste con eventuali richieste solo a mezzo PCT senza necessità di comparizione; parimenti i terzi dovranno depositare le proprie dichiarazioni o gli aggiornamenti alle stesse o al creditore o all'indirizzo pec della cancelleria dei fallimenti: fallimentare.tribunale.rovereto@giustiziacert.it

Il giudice adotterà ogni consequenziale provvedimento nel termine di 7 giorni dalla data fissata per l'udienza predetta, al fine di consentire alla cancelleria di scaricare eventuali atti di costituzione e difesa degli esecutati, nonché eventuali dichiarazioni di terzo e note dei creditori.



b) Esecuzioni mobiliari presso il debitore: non può ritenersi che le udienze di autorizzazione alla vendita possano ritenersi urgenti, stante anche lo scarso numero di fascicoli, per cui le stesse saranno rinviate a data successiva al 31/07/2020. Le vendite già autorizzate, che si svolgono in via telematica e sono direttamente dirette dal commissionario, possono proseguire. L'attività distributiva è invece da considerarsi urgente per similari motivazioni enunciate per le esecuzioni mobiliari presso terzi. Considerato che ai sensi dell'art. 541 c.p.c. sono i creditori stessi a presentare un piano concordato per la distribuzione, che viene approvato, sentito il debitore, senza che vi sia necessità di formale udienza in tal senso, il Giudice dell'Esecuzione provvederà a far notificare l'eventuale piano concordato di distribuzione all'esecutato, che potrà depositare proprie osservazioni da depositarsi per mail alla cancelleria, entro un termine di 20 giorni: in caso di osservazioni, il Giudice provvederà a sciogliere l'eventuale controversia sorta, altrimenti procederà alla dichiarazione di esecutività, in caso di mancanza di osservazioni allo scadere del termine. In caso di distribuzione giudiziale ai sensi dell'art. 542 c.p.c., il Giudice depositerà il progetto di distribuzione in PCT, una volta che il commissionario avrà depositato il relativo verbale di vendita. A seguito della notifica del riparto, il progetto verrà approvato con decreto di esecutività che sarà pronunciato trascorsi venti giorni da detta notifica, senza che siano arrivate osservazioni; in caso di tali contestazioni, il Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 512 c.p.c., emanerà ordinanza fuori udienza di soluzione alla controversia sorta.

c) Esecuzioni forzata di obblighi di fare: non può dirsi aprioristicamente, stante la casistica che può dedursi in giudizio, se le presenti procedure siano da ritenersi urgenti o meno; a seguito della presentazione del ricorso, sarà il Giudice dell'Esecuzione a determinare l'urgenza e le modalità di celebrazione dell'udienza ai sensi dell'art. 612, comma secondo, c.p.c.

7. Altri procedimenti

A) Per tutti gli altri procedimenti relativi al settore civile o della volontaria giurisdizione sopra non espressamente elencati, compresi quelli di volontaria giurisdizione non attinenti alla famiglia, la trattazione resta limitata ai soli casi previsti dal comma 3 dell'art. 83 del DL. 18/2020, con l'adozione, di volta in volta, da parte del giudice, delle cautele necessarie per evitare la diffusione del contagio, con particolare riguardo alle modalità di cui al successivo punto B) se attuabili.

I procedimenti non riconducibili alle fattispecie di cui ai precedenti punti ed al menzionato comma 3 dell'art. 83 DL 18/2020 sono rinviati dal giudice a data successiva al 31.7.2020.

B) Sono, inoltre, celebrate le udienze relative ai procedimenti per i quali intervenga, a norma dell'art. 83, comma 3 lett. a) del D.L. 18/2020, su istanza di parte, la relativa dichiarazione di urgenza da parte dell'autorità giudiziaria competente. Le udienze relative a detti procedimenti sono tenute secondo le seguenti modalità:

ove le udienze in questione prevedano la presenza necessaria delle parti, oltre che dei difensori nonché, eventualmente, degli ausiliari del giudice, esse si svolgeranno con collegamenti da remoto, a norma dell'art. 83 comma 7 lett. f) del d.l. 18/2020, conformemente ai moduli organizzativi adottati con delibera CSM/CNF del 27.3.2020;



- ove le udienze richiedano presenza necessaria dei soli difensori e di nessun altro soggetto, esse saranno trattate con scambio e deposito telematico di note scritte, istanze e conclusioni e la decisione sarà adottata fuori udienza, con provvedimento riservato da comunicarsi telematicamente.

Ove i procedimenti di cui al menzionato comma 3 non siano celebrabili da remoto o con trattazione scritta, il giudice disporrà la trattazione a porte chiuse delle udienze pubbliche di cui all'art. 128 c.p.c. dettando le misure necessarie a garantire le misure igienico sanitarie disposte dal Ministro della Salute di intesa con le regioni e le province autonome, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dal Ministero della Giustizia e le precauzioni già indicate nei provvedimenti presidenziali precedenti che si intendono qui tutti richiamati.

8. Camere di consiglio collegiali

Sino al 31.7.2020, le tutte camere di consiglio collegiali si svolgeranno tra i giudici con collegamenti da remoto, mediante gli applicativi messi a disposizione dalla DGISIA o, se non disponibili, mediante collegamento audio tra i componenti con accertamento ed attestazione a verbale della rispettiva identità personale.

9. Attività degli ausiliari del giudice

Tenuto conto che le attività degli ausiliari ed i relativi termini per periti, CTU e CTP sono sospesi sino al giorno 11.5.2020, le stesse possono riprendere, con conseguente decorrenza dei termini assegnati dal giudice, dal 12.5.2020. Le attività degli ausiliari e dei CTP di natura cartolare debbono svolgersi sino al 31.7.2020 in modalità da remoto o telematica, secondo le indicazioni che potranno essere richieste al giudice assegnatario della controversia. Le operazioni implicanti contatto personale tra CTU, CTP e parti potranno svolgersi purché, almeno sino al 31.7.2020, avvengano nell'assoluto rispetto delle disposizioni precauzionali dettate dall'autorità sanitaria. Qualora non sia possibile assicurare il rispetto delle menzionate prescrizioni le parti ed il CTU hanno facoltà di chiedere al giudice l'assegnazione di un nuovo termine per l'espletamento delle operazioni, allegando le circostanze che impediscono l'ottemperanza al termine a suo tempo assegnato.

TIROCINI

I tirocini in atto e di nuovo avvio si svolgono, dal 12.5.2020 al 31.7.2020 secondo le modalità "a distanza" prescritte dall'art. 1, lett. k), del DPCM 26 aprile 2020.



Corso Rosmini, 65 - 38068 Rovereto
tel.: 0464-451595 fax: 0464-486016
e-mail: prot.tribunale.rovereto@giustiziacert.it

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DEI GIUDICI DI PACE

Settore civile

A) Trattazione "da remoto" (art. 83, comma 7, lett. f, d.l. n. 18/2020)

Esclusa la possibilità della trattazione con il deposito telematico di note ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, d.l. n. 18/20 (essendo i fascicoli soltanto cartacei e non essendo telematico il processo civile trattato dai giudici di pace), se ricorrono le condizioni di cui si dirà al capoverso successivo, ferma la necessità del rinvio a data successiva al 31.7.2020 per tutti i procedimenti implicanti l'assunzione di una prova costituenda, può essere trattato "da remoto", ai sensi dell'art.83, comma 7,lett. f), d.l. n. 18/20 ed in conformità dei moduli organizzativi di cui alla deliberazione del CSM/CNF del 26 marzo 2020, qualunque tipo di procedimento. La fissazione dovrà avvenire in modo, tuttavia, da rendere compatibile la celebrazione con le modalità telematiche ed evitare inammissibili sovrapposizioni di procedimenti e collegamenti. Naturalmente la celebrazione della udienza da remoto richiede che gli Uffici, o l'abitazione del giudice di pace, siano dotati di connessione internet, che i giudici siano in possesso di computer portatili o fissi, (anche personali) dotati di microfono e telecamera, nonché abbiano attivi gli account giustizia messi a loro disposizione dal Ministero per ottenere le licenze temporanee di Office. Inoltre, per tale modalità devono essere necessariamente utilizzati collegamenti individuati e regolati con provvedimento del direttore DGSIA, cioè "Skype for Business" o "Teams".

B) Ipotesi residuale: trattazione in presentia

La normativa di urgenza prevede la trattazione c.d. tradizionale delle udienze come ipotesi residuale; nel caso, quindi, in cui non sia possibile, per assenza delle dotazioni tecniche necessarie, dar luogo alla udienza da remoto, la trattazione tradizionale sarà l'unica allo stato possibile presso gli uffici del g.d.p. del Circondario.

In tal caso dovranno, tuttavia, essere adottate tutte le misure necessarie per la tutela della salute e finalizzate a scongiurare il pericolo di contagio, nell'ottica di evitare in futuro assembramenti.

Pertanto a decorrere dal 12.05.2020 e sino al termine del periodo emergenziale, attualmente fissato al 31.7.2020, si dispone che, in caso di trattazione tradizionale, ferma la necessità del rinvio a data successiva al 31.7.2020 per tutti i procedimenti implicanti l'assunzione di una prova costituenda, non sia mai superato il numero di 7 procedimenti per ciascuna udienza, da fissarsi a distanza di almeno 45 minuti l'uno dall'altro.

Qualora detta trattazione richieda un tempo superiore a 30 minuti, il giudice rinverrà la causa a data successiva, sempre tenendo conto dei limiti numerici sopra indicati.

Al fine di agevolare la speditezza dell'udienza, con il conseguente rispetto dei tempi previsti, le parti sono autorizzate sin d'ora a depositare in udienza (e non prima) verbale dattiloscritto contenente conclusioni e difese.

Le parti si presenteranno davanti all'aula di udienza non prima di 5 minuti dall'inizio della stessa e prima di detto tempo non sono autorizzate ad accedere all'edificio; ovviamente sarà possibile entrare in aula solo al termine della causa precedente.

In entrambe le modalità di cui alle lettere a) e b), i fascicoli da trattare saranno individuati partendo dalle cause che il Giudice valuti come urgenti o, in subordine, quelle che siano di più antica iscrizione a ruolo, ma escludendo quelle con prova orale in corso, e dunque preferendo OSA, cause fissate per la precisazione delle conclusioni e, soltanto in subordine, le prime udienze.

I responsabili di cancelleria cureranno la tempestiva comunicazione alle parti delle ordinanze di rinvio, includenti l'orario per il quale è fissata la trattazione del procedimento.

Le parti che a tre giorni dalla data prevista per l'udienza non abbiano ricevuto comunicazione dell'eventuale rinvio della propria procedura sono invitate ad informarsi telefonicamente o telematicamente presso la cancelleria per avere conferma della celebrazione dell'udienza e verranno così notiziate in ordine all'orario in cui il processo che li riguarda verrà trattato.

Il ruolo di udienza, contenente sia i rinvii che l'orario di trattazione delle cause, verrà comunicato dalla cancelleria al COA e affisso all'ingresso dell'edificio almeno 4 giorni prima dell'udienza.

Settore penale

Sino al 31 luglio 2020 ai procedimenti di competenza del giudice di pace si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 5 del Provvedimento dei Capi degli Uffici del Distretto dell'11.5.2020. Le udienze potranno essere tenute con le modalità indicate nel sopra esteso paragrafo relativo al "Settore Penale", lettera C).

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO DELL'UTENZA ALLE CANCELLERIE

Fermo quanto previsto dal provvedimento distrettuale dell'11.5.2020, dal 12.5.2020 al 31.7.2020 gli avvocati e gli utenti potranno dar luogo all'accesso ordinario alle cancellerie nella fascia oraria 8.30 – 12.30 esclusivamente previa prenotazione telematica da effettuarsi con preventiva registrazione sul sito internet del Tribunale di Rovereto.

Le copie degli atti dovranno, parimenti, essere richieste attraverso il sistema accessibile dal sito internet del Tribunale, previa registrazione.

L'accesso per copie degli atti deve avvenire esclusivamente previa prenotazione telematica.

L'accesso alle cancellerie determinato da ragioni di urgenza è sempre possibile concordando telefonicamente con la cancelleria competente, anche ad horas, l'orario, al fine di consentire agli uffici di evitare assembramenti e sovrapposizione di utenti nella medesima fascia oraria.


DISPOSIZIONI RESIDUALI

Per quanto non oggetto di specificazione nell'ambito del presente provvedimento, deve farsi riferimento al provvedimento dei Capi degli Uffici del distretto dell'11.5.2020, pubblicato sul sito internet del tribunale di Rovereto.



Si comunichi ai Giudici del Tribunale di Rovereto, al personale amministrativo del Tribunale di Rovereto, agli Uffici del Giudice di Pace di Rovereto e Riva del Garda, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto, alle Camere Penali del Distretto.

Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi



1861 > 2011 > >
1861-2011-2011-2011-2011-2011

Corso Rosmini, 65 - 38068 Rovereto
tel.: 0464-451595 fax: 0464-486016
e-mail: prot.tribunale.rovereto@giustiziacert.it